

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

GESTIONE TEMPORANEA DI ALCUNI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DI SALA OPERATORIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA

Indice generale

Art.1 - Oggetto dell'Appalto.....	2
Art.2 – Tempistiche e durata del contratto.....	2
Art. 3 – Descrizione del servizio.....	2
SALE OPERATORIE.....	3
a) ATTIVITA' DI SALA OPERATORIA PROGRAMMATA.....	3
b) PRONTA DISPONIBILITA' (opzionale).....	3
Art. 4 – Variazioni.....	3
Art. 5 – Personale.....	3
Art. 6 – Periodo di prova e verifiche successive.....	4
Art. 7 – Obblighi dell'Appaltatore e sicurezza.....	5
Art. 8 – Scioperi e cause di forza maggiore.....	6
Art. 9 – Inadempienze e penalità.....	7
Art. 10 – Corrispettivi e modalità di pagamento.....	8
Art. 11 – Risoluzione.....	9
Art. 12 – Recesso.....	10
Art. 13 – Cessione del contratto, d'azienda o di ramo d'azienda - Subappalto.....	10
Art. 14 – Cessione del credito.....	10
Art. 15 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.....	10

Art.1 - Oggetto dell'Appalto

Oggetto del presente appalto è l'affidamento della gestione integrale di alcuni servizi di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale presso il Presidio Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga, sito in Reg. Gonzole n. 10, Orbassano (TO).

L'obiettivo del servizio è quello di garantire all'A.O.U., attraverso le prestazioni rese e le risorse messe a disposizione dall'Appaltatore, l'espletamento di attività di assistenza, rientranti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

L'A.O.U. provvederà a rendere disponibili locali, supporti, materiali, attrezzature e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio in oggetto e come meglio di seguito specificato.

Art.2 – Tempistiche e durata del contratto

Il contratto avrà la durata di mesi 5 dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione se anticipata, fermo restando il disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. n. 120/2020 in merito all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

Le prestazioni di seguito specificate potranno subire variazioni, in aumento e/o diminuzione, in corso di contratto, in funzione di esigenze organizzative e/o mutamenti strutturali derivanti dalla programmazione sanitaria regionale, senza che l'Appaltatore abbia nulla da pretendere.

L'A.O.U. potrà altresì recedere anticipatamente in tutto o in parte dal contratto d'appalto in conseguenza di cambiamenti organizzativi e/o strutturali nella pianificazione sanitaria regionale, con particolare riferimento alla ridefinizione della rete ospedaliera regionale ovvero alla revisione dei piani di assunzione di personale.

Art. 3 – Descrizione del servizio

Il servizio prevede l'affidamento dell'organizzazione e della direzione in piena autonomia gestionale e professionale del servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale in alcune aree del Presidio Ospedaliero Universitario.

L'assistenza infermieristica prestata dovrà essere riferita a quanto previsto dal profilo professionale di riferimento e dal codice deontologico.

Il servizio dovrà essere garantito nel rigoroso rispetto della sicurezza degli operatori e degli utenti.

In Sala Operatoria il servizio dovrà garantire l'assistenza infermieristica durante l'intero percorso perioperatorio del paziente e nello specifico dovrà indicativamente prevedere:

- l'assistenza alla persona nella fase pre-operatoria e nell'induzione,
- la collaborazione con l'anestesista durante tutte le procedure anestesologiche
- il monitoraggio segni/sintomi per l'accertamento dei problemi assistenziali, durante la fase intra-operatoria,
- il corretto posizionamento del paziente,
- la verifica dell'integrità e la completezza dello strumentario con l'utilizzo delle check-list pre-post intervento,
- l'assistenza al chirurgo al tavolo operatorio,
- l'approvvigionamento di farmaci e materiale, la messa in atto dei controlli previsti, il rifornimento dei carrelli, il ripristino delle sale e la compilazione della modulistica per tutto il materiale impiantabile,

- nei casi di prolungamento dell'intervento chirurgico non prevedibile (per complicità sopravvenute) dovrà essere garantita la copertura fino al termine dell'intervento e dovrà sempre, comunque, garantito il riordino della sala utilizzata e relativo materiale e strumentario.

Dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi assistenziali infermieristici:

- garantire il livello di qualità assistenziale e ridurre il rischio clinico,
- garantire una modalità organizzativa in termini di logistica, percorsi e modello assistenziale idonea all'assistenza erogata,
- assicurare la tenuta e la gestione di tutti i dati significativi e la compilazione della documentazione sanitaria informatizzata relativa alle attività svolte,
- assicurare la massima flessibilità organizzativa e la qualità dei servizi erogati,
- verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature, segnalando eventuali disfunzioni al referente infermieristico aziendale delle aree interessate,
- utilizzare i protocolli e le procedure validate a livello aziendale.

SALE OPERATORIE

a) ATTIVITA' DI SALA OPERATORIA PROGRAMMATA

N. 5 sedute settimanali di chirurgia da distribuire tra le specialità chirurgiche di: chirurgia generale, ortopedia, traumatologia, urologia, ORL, chirurgia toracica.

Orario indicativo medio 7.15-15.45, per indicative 18 settimane, ovvero dal 01/03/2023 al 31/08/2023.

Nei casi di complicità sopravvenute dovrà essere garantita la copertura fino al termine della seduta. L'equipe è responsabile del paziente fino al trasferimento dalla sala operatoria al reparto (ad esclusione dei pazienti assegnati alla sala risveglio).

b) PRONTA DISPONIBILITA' (opzionale)

Turni di pronta disponibilità mensili per garantire le urgenze, pari a n. 5 turni feriali, dalla h. 19,30 alle h. 07,30, e n. 1 week end/mese di sabato e festivo dalle h. 07,30 alle h. 07,30.

Il servizio dovrà garantire l'assistenza infermieristica durante l'intero percorso perioperatorio del paziente. Dovrà essere sempre, comunque, garantito il riordino della sala utilizzata.

Art. 4 – Variazioni

Nel mantenimento degli obiettivi complessivi dei servizi, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni rispetto al progetto approvato anche in funzione del fatto che i servizi potrebbero essere modulati in rapporto alle mutate esigenze aziendali.

Art. 5 – Personale

L'Appaltatore assicurerà il servizio in oggetto con autonomia gestionale e mediante proprio personale.

Il servizio dovrà essere svolto da personale infermieristico in possesso del titolo di abilitazione alla professione, previsto dalla vigente normativa e dell'iscrizione all'Ordine Professionale.

Il personale straniero dovrà essere residente o possedere il permesso di soggiorno e una buona conoscenza della lingua italiana, che dovrà essere certificata e successivamente verificata con scheda tecnica dalla SC Di.P.sa.

Tutti i professionisti dovranno possedere idoneità lavorativa specifica alla mansione presso l'area interessata. Saranno a carico dell'Appaltatore i costi relativi a visite mediche di controllo, anche per

rischio specifico ed esami ematochimici e/o indagini strumentali conseguenti. L' idoneità di tutti gli operatori dovrà essere accertata mediante consegna della certificazione di ogni singolo operatore prima dell' inizio del servizio e comunque, sempre prima dell' inizio dell' attività, in caso di sostituzione di operatori da parte dell' aggiudicatario.

Il personale prima dell' inserimento iniziale, o in caso di sostituzione e nuovo inserimento, dovrà essere congiuntamente (per il tramite dei coordinatori dell' A.O.U e dell' appaltatore) certificato sulle competenze possedute, tenuto conto dei profili professionali richiesti presso le strutture interessate. Laddove il personale non risultasse certificabile per le competenze richieste dallo specifico settore, l' Appaltatore dovrà provvedere ad inviare altro personale.

Il personale proposto per le Sale operatorie dovrà possedere un' esperienza di minimo 6 mesi, maturata nell' ultimo triennio, nelle suddette specifiche aree:

- Chirurgia Laparoscopica
- Chirurgia Laparotomica
- Urologia: Robotica – Endoscopica - Open
- O.R.L. Endoscopica e Open
- Ortopedia/Traumatologia
- Toracica: Endoscopica/Open

All' inizio del servizio dovrà essere previsto un periodo di orientamento presso le aree interessate che, per la prima settimana, sarà a carico dell' Appaltatore.

Art. 6 – Periodo di prova e verifiche successive

Per i primi 30 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio l' appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all' A.O.U. una valutazione ampia e complessiva del servizio.

Qualora durante tale periodo l' esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo l' A.O.U. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile. Inoltre in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova l' Appaltatore dovrà impegnarsi ad assicurare l' esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

In tal caso l' amministrazione dell' A.O.U. potrà avvalersi della graduatoria di gara.

In corso di contratto, in caso di introduzione o aggiornamento di protocolli, procedure o percorsi clinico-assistenziali, effettuati anche attraverso momenti di formazione ed aggiornamento strutturati, è fatto obbligo agli operatori dell' Appaltatore parteciparvi, concordandone le modalità con l' A.O.U. e con oneri (quote di iscrizione corso, ore impegno formativo), se previsti, a carico dell' Appaltatore.

La presenza e il servizio svolto dal personale dovrà essere rendicontato dall' Appaltatore, anche mediante rilevazione delle presenze con mezzi automatizzati.

L' Appaltatore dovrà altresì attestare di avere effettuato i servizi previsti nel rispetto del presente capitolato. Tali servizi saranno verificati a cura della SC Di.P.sa per il tramite del coordinatore infermieristico di Dipartimento e struttura preposti.

In considerazione della particolarità dei servizi oggetto del presente appalto e delle funzioni richieste, il personale utilizzato dall' Appaltatore dovrà risultare di completa soddisfazione per l' A.O.U. in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche (fa parte delle qualità richieste anche la capacità di rapportarsi in modo adeguato con i pazienti, con i colleghi e con gli operatori dell' A.O.U.).

Il personale che svolgerà l' attività richiesta dal presente capitolato, dovrà avere un aspetto ed un comportamento decorosi ed un contegno irreprensibile nei rapporti sia con gli utenti, con i dipendenti dell' A.O.U., sia con estranei o terze parti. L' A.O.U. potrà richiedere, sulla base di valida motivazione, la sostituzione del personale assegnato.

Dopo l'aggiudicazione ciascuna parte contraente dovrà provvedere a nominare due responsabili per tutto ciò che attiene all'espletamento del servizio.

In particolare, l'Appaltatore dovrà indicare all'A.O.U, all'avvio del contratto, il nominativo, la qualifica ed il recapito del proprio Responsabile del Servizio (RES), nonché del suo sostituto per i casi di impedimento od assenza del primo.

Al responsabile del servizio è demandata la gestione ed il coordinamento del personale dell'aggiudicatario e l'organizzazione dei servizi in appalto. Tutti i contatti ed i rapporti con l'A.O.U. relativi all'esecuzione del contratto ed alla gestione del servizio dovranno essere tenuti esclusivamente da detto Responsabile che, pertanto, costituirà il referente per l'A.O.U. E' facoltà dell'A.O.U. richiedere all'appaltatore la sostituzione di tale responsabile sulla base di valida motivazione.

L'A.O.U. indicherà, all'avvio del contratto il Direttore dell'Esecuzione (DEC). Al DEC, quale referente tecnico, tra l'altro, sono attribuite le funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare i nominativi del proprio personale addetto all'esecuzione delle prestazioni, alla struttura SC Di.P.sa, mediante elenco nominativo da aggiornare tempestivamente con tutta la documentazione necessaria in caso di variazioni.

L'Appaltatore si impegna a garantire momenti di aggiornamento – formazione specifica del proprio personale da realizzare al di fuori dell'attività di servizio richiesta.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di garantire che tutto il personale addetto alle attività di cui al presente capitolato tecnico e prestazionale conservi il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico. Il personale resta quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 c.p. L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte dell'Appaltatore, l'obbligo dello stesso di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, preavvertendo l'A.O.U.

Art. 7 – Obblighi dell'Appaltatore e sicurezza

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché di provvedere a propria cura e spese ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il personale in questione, anche per quanto riguarda la responsabilità civile verso i terzi, in caso di sinistro.

L'Appaltatore provvederà pertanto a rifondere i danni dallo stesso procurati a terze persone o cose.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare con oneri a proprio carico apposita polizza assicurativa con copertura per tutto il periodo contrattuale, con massimali di 1.500.000,00 euro per sinistro e copertura distinta per danni a persona, animali o a cose, infortuni, contagio accidentale con agenti biologici e per danni a cose e persone che potrebbero derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La polizza assicurativa deve prevedere che la compagnia di assicurazioni rinunci al diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

L'Appaltatore deve depositare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che prevede la copertura dei danni che possono derivare da fatto suo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a persone, animali o cose; si intende terzo anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria e le cose di proprietà della stessa, i propri dipendenti e collaboratori nonché i pazienti.

La ditta si impegna a produrre quietanza del pagamento del premio relativo all'intero periodo o frazione annuale di esso.

L'A.O.U. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, in caso di danno o infortunio provocato dai propri dipendenti, si impegna a:

- tenere sollevata l'A.O.U. da qualsiasi responsabilità penale;
- risarcire l'A.O.U. di tutti i danni che subiscono i materiali, le attrezzature, gli impianti, ecc... per responsabilità dei dipendenti dell'Appaltatore che non vengano coperti dalla compagnia di assicurazione.

Alla scadenza dell'appalto, i locali e le eventuali attrezzature dovranno essere lasciati in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario, l'A.O.U., avrà diritto di trattenere, sulla cauzione e sugli eventuali crediti dell'impresa, le somme che riterrà necessarie per rimettere in efficienza i locali e le attrezzature utilizzate.

In particolare l'A.O.U. provvederà ad effettuare le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie, a sostenere i costi telefonici, energetici e di riscaldamento. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli altri costi relativi alla gestione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a garantire che il personale, impiegato nelle attività di cui al presente appalto, operi nel rispetto della vigente normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nello svolgimento delle attività previste dall'appalto, secondo quanto dettato dall'art. 18, lett. u) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i il personale occupato dall'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Ai sensi della sopra richiamata normativa, i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento; per ogni addetto sprovvisto di tessera di riconoscimento si applicherà una penale giornaliera pari ad € 50,00.

In materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'A.O.U. ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) al fine della eliminazione/riduzione dei rischi di interferenza nei luoghi di lavoro.

I D.P.I. sanitari riguardanti la sicurezza dei lavoratori dell'Appaltatore (camici, mascherine monouso soggetti a processi interni di valutazione delle certificazioni) saranno forniti dall'A.O.U. nel settore Sale Operatorie (interno), divise e calzature, per motivi igienici, saranno forniti dall'A.O.U. con costi a carico dell'Appaltatore, che li rimborserà all'A.O.U. stessa.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni retributive risultanti dal contratto collettivo di lavoro del settore di competenza.

L'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; essa garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e garantisce il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per la garanzia provvisoria.

Art. 8 – Scioperi e cause di forza maggiore

Essendo il servizio in oggetto "di pubblica utilità" l'Appaltatore non potrà per nessuna ragione non eseguirlo in tutto o in parte.

Gli impedimenti dovuti a forza maggiore o caso fortuito saranno regolati secondo quanto stabilito dalle disposizioni civilistiche in materia (artt. 1256 e ss. c.c., 1453 e ss. c.c. in tema di risoluzione del contratto e restante normativa applicabile).

Per quanto concerne lo sciopero dei lavoratori dipendenti dall'Appaltatore, nel rispetto dei diritti ai medesimi riconosciuti dalle norme di legge e di contratto, dovrà essere dato all'A.O.U. congruo preavviso (almeno 3 giorni); l'Appaltatore sarà tenuto, in ogni caso, a garantire i servizi essenziali ex l. 146/1990 e smi, i suoi regolamenti, nonché ad assicurare gli standard minimi assistenziali come definiti nella regolamentazione aziendale.

L'interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 c.p. e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale.

Art. 9 – Inadempienze e penalità

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta riuscita del servizio e dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti.

In caso di riscontro di disservizi documentati, l'A.O.U. potrà contestare le inadempienze mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC

L'impresa potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Espletate le verifiche del caso l'A.O.U. potrà applicare le penalità di seguito indicate, oltre a quella già prevista nel precedente art. 7:

1. Sostituzione di assenze per malattia e/o ferie del personale indicato con personale non comunicato e/o che non ha caratteristiche adeguate all'effettuazione delle prestazioni € 5.000,00.
2. Presenza di personale in misura inferiore al contingente minimo previsto € 5.000,00.
3. Effettuazione di ripetuti errori nelle pratiche assistenziali e/o prescrizioni terapeutiche € 5.000,00.
4. Ripetute segnalazioni da parte dell'utenza di modalità relazionali non adeguate € 2.000,00.
5. Mancato rispetto da parte del personale degli orari di presenza indicati in capitolato € 2.000,00.
6. Persistenza o parziale soluzione di una "non conformità" precedentemente contestata, che non rientri nei casi di inadempienze sopra riportate € 2.000,00.
7. Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: l'importo viene determinato dall'A.O.U. in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le violazioni e le relative penalità previste sono cumulabili.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre a tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del fornitore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva costituita dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto a mezzo PEC al fornitore dal Direttore dell'esecuzione del contratto. In caso di contestazione, il fornitore dovrà comunicare, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie deduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine assegnato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Azienda, a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione delle penali.

Art. 10 – Corrispettivi e modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati nei termini previsti dall'articolo 4, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si precisa che nel caso in cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisca l'elaborazione dei prezzi di riferimento per il servizio oggetto della presente procedura, gli eventuali scostamenti saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai prezzi massimi definiti dall'Autorità, si procederà alla risoluzione del contratto.

La rinegoziazione di cui al precedente comma verrà operata anche nel caso in cui, nel corso della vigenza contrattuale, venga stipulata una convenzione dalla centrale regionale di riferimento SCR PIEMONTE S.P.A. ovvero da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata.

I pagamenti delle fatture saranno disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della corretta esecuzione del servizio, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; dovrà pertanto comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, al fine del rispetto dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136, che prevede che tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura siano registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A..

Le fatture dovranno essere così intestate: A.O.U. San Luigi Gonzaga – Regione Gonzole, 10 – 10043 – ORBASSANO (TO). P.IVA 02698540016, C.F. 95501020010.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato.

Il 7 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce dal 1 ottobre 2019, prorogato al 1 febbraio 2020, l'obbligo di utilizzo esclusivo da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle Aziende loro fornitrici del sistema di gestione telematico dei documenti degli ordini d'acquisto di beni e servizi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

A decorrere dalla data di cui sopra, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi trasmessi nel nuovo formato elettronico secondo le modalità stabilite nelle linee guida dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Codice Univoco Ufficio: URJ3HM.

Per ottemperare agli adempimenti di cui sopra, è necessario che il Fornitore comunichi quanto prima una tra le seguenti tipologie di trasmissione in conformità a quella scelta in fase di accreditamento al sistema di smistamento ordini:

- a) Codice NSO
- b) Codice PEPPOL
- c) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Oltre a quanto sopra, è opportuno che i fornitori comunichino anche un'ulteriore PEC oppure un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), dove verranno inviati gli ordini che NSO non è stato in grado di recapitare. Si evidenzia che, qualora il fornitore abbia canale di trasmissione via PEC (lettera c), l'indirizzo PEC alternativo deve essere diverso da quello utilizzato per accreditarsi.

Art. 11 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, l'Azienda potrà, previa comunicazione scritta, risolvere di diritto il contratto nelle seguenti ipotesi:

1. mancato superamento del periodo di prova;
2. gravi inadempienze, tali da configurare i reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture o frode nelle pubbliche forniture (artt. 355 e 356 codice penale);
3. cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
4. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara;
5. qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;
6. qualora non vengano rispettati da parte dell'aggiudicatario, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
7. cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzati;
8. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
9. in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
10. in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento aziendale;
11. in caso di reiterate inadempienze che comportino l'applicazione di penali per un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, determini di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:

1. qualora il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

2. gravi e reiterate negligenze nell'espletamento del servizio.

La risoluzione dà diritto alla stazione appaltante di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla garanzia definitiva prestata.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare l'appalto a terzi, in danno dell'impresa aggiudicataria per il tempo necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa aggiudicataria nelle forme prescritte e di seguito verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'AOU rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa e, ove questi non siano sufficienti, dalla garanzia definitiva, senza pregiudizio dei diritti dell'AOU sui beni dell'impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12 – Recesso

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, L'AOU si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 20 (venti) giorni solari, per motivate esigenze di pubblico interesse inerenti mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'AOU. In caso di recesso l'Appaltatore avrà diritto a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Il Fornitore può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli artt. 1218, 1256 e 1463 cc.

Art. 13 – Cessione del contratto, d'azienda o di ramo d'azienda - Subappalto

È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento, l'Azienda fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore sono disciplinati dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 14 – Cessione del credito

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

A fronte di eventuali notifiche di cessione di credito, L'Azienda si riserva la facoltà di provvedere a notificare espresso rifiuto entro i termini di legge.

Art. 15 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a mezzo PEC all'A.O.U. e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.